

Articolo 1, comma 482 *(Fondo vittime di gravi infortuni)*

Il comma 482, introdotto al Senato, ridetermina la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

In particolare, la norma incrementa il suddetto Fondo nella misura di **1 milione** di euro per il **2020**, **due milioni** di euro per il **2021** e **3 milioni** di euro per il **2022**.

Si ricorda che il **Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro** è stato istituito dall'articolo 1, comma 1187, della L. 296/2006, con lo **scopo** di fornire un **puntuale supporto** ai familiari dei lavoratori, assicurati e non, vittime di gravi infortuni. Le prestazioni sono erogate esclusivamente per infortuni avvenuti successivamente al 1° gennaio 2007 e che abbiano comportato il decesso del lavoratore (ad esclusione, quindi, delle malattie professionali e degli infortuni avvenuti precedentemente al 1° gennaio 2007 con decesso successivo alla data richiamata). **Beneficiari** del Fondo - come previsto dall'art. 1, comma 131, della legge di stabilità 2013, L. n. 147/2013¹⁹, sono i seguenti familiari dei lavoratori deceduti: coniuge superstite; figli legittimi, naturali, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d'età se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finché dura l'inabilità. In mancanza di coniugi o figli, beneficiari sono i genitori (naturali o adottivi) a carico del lavoratore deceduto; fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto. L'**erogazione** dei **fondi** è di competenza dell'**INAIL**, previo trasferimento delle risorse da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

In attuazione del citato comma 1187 della L. 296/2006, sono stati emanati alcuni decreti ministeriali. In particolare, il **D.M. 2 luglio 2007** ha disciplinato le tipologie dei benefici concessi, comprese le anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi benefici, mentre il **D.M. 19 novembre 2008**, oltre a determinare le **procedure**, i **requisiti** e le **modalità di accesso**, individua i beneficiari, nonché le tipologie di benefici spettanti. I successivi decreti²⁰ hanno provveduto a rideterminare gli importi delle prestazioni.

Con particolare riferimento ai **benefici spettanti**, non sottoposti a tassazione, si ricorda che l'erogazione degli stessi è subordinata all'esito di un accertamento

¹⁹ L'elenco dei beneficiari del Fondo coincide con quello già individuato dal D.M. 19 novembre 2008, attuativo del citato art. 1, comma 1187, della L. 296/2006.

²⁰ Cfr, da ultimo, il D.M. 15 maggio 2019, n. 51, di determinazione degli importi dei benefici del Fondo.

sommario e a un'ispezione da parte degli organismi preposti. Si tratta, in particolare:

- di una prestazione *una tantum*, con importo (fissato annualmente con specifico decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali) determinato dal numero dei componenti del nucleo superstite, dalle risorse disponibili del Fondo e dall'andamento del fenomeno infortunistico. I beneficiari di tale prestazione sono sia i superstiti di lavoratori assicurati (ai sensi del D.P.R. 1124/1965) sia quelli di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo. Sono compresi, inoltre, i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (di cui alla L. 493/1999);
- di un'anticipazione della rendita dei superstiti, pari a 3 mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale anticipazione è prevista esclusivamente per i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria, ed è erogata unitamente alla prestazione *una tantum*.

Con riferimento alla **dotazione del Fondo**, l'articolo 1, comma 534, della legge finanziaria 2008, L. n. 244/2007 ne ha disposto un incremento di 2,5 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. Successivamente, l'art. 1, comma 435, della legge di bilancio 2019, L. n. 145/2018, ne ha disposto un incremento nella misura di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2019.